



III Addenda al Modello di organizzazione e di
gestione

ex D. Lgs. 08 giugno 2001 n. 231

– Parte Speciale–

adottato con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione del 24.4.2020



INDICE

<u>Premessa</u>	<u>p. 3</u>
<u>Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali</u>	<u>p. 4</u>
<u>Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili</u>	<u>p. 6</u>
<u>Reati ambientali</u>	<u>p. 7</u>
<u>Impiego di cittadini di paese terzi il cui soggiorno irregolare</u>	<u>p. 8</u>
<u>Razzismo e Xenofobia</u>	<u>p.10</u>
<u>Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi di azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati</u>	<u>p. 10</u>
<u>Delitti contro il patrimonio culturale</u>	<u>p. 12</u>
<u>Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici</u>	<u>p. 14</u>



PREMESSA

Tale III Addenda costituisce una ulteriore revisione del Modello, rivolta sempre alla Sezione dedicata alla Parte Speciale.

Si evidenzia che in tale elaborato sono state approfondite anche le fattispecie di reato - richiamate dal D.lgs. 231/01 – che, in ragione delle caratteristiche dell'attività di ASMECOMM e delle relative aree potenzialmente soggette a rischio, hanno una remota possibilità di verificarsi.

I protocolli che seguono individuano strumenti di controllo atti a prevenire il rischio di commissione di tali reati.

Anche in tal sede si ribadisce che le prescrizioni contenute nella Parte Speciale interagiscono con i principi comportamentali contenuti nelle procedure interne redatte dalla Società e nel Codice Etico.



REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DAL CODICE PENALE E DALLE LEGGI SPECIALI

I reati, qui di seguito considerati, trovano come presupposto condotte aventi finalità di terrorismo e volte a sovvertire l'ordinamento costituzionale e a travolgere l'assetto democratico dello Stato, impedendone il funzionamento.

Le ipotesi che le fattispecie di reato richiamate dall'**art. 24-quater del D.lgs. n. 231/2001** possano verificarsi sono remote e potrebbero interessare le seguenti attività sensibili:

- 1) selezione e gestione dei rapporti con collaboratori, consulenti e fornitori;
- 2) gestione delle risorse finanziarie;
- 3) gestione del processo acquisti;
- 4) servizi di consulenza.

Con riferimento a tali reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico la Società ed i destinatari devono ispirare le proprie attività alle seguenti regole generali di comportamento:

- 1) è vietato ostacolare lo svolgimento di eventuali indagini e iniziative finalizzate a rilevare e contrastare comportamenti illeciti;
- 2) i contratti, le convenzioni, ed ogni altro documento stipulato con terzi devono essere definiti per iscritto e contenere clausole standard affinché le parti si impegnino nel rispetto del Modello 231 adottato; se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, bisogna rispettare la normativa



internazionale e locale relativa; ogni spesa sostenuta dalla Società deve essere effettuata sulla base di contratti stipulati con soggetti di cui sia certa l'identificazione, al fine di evitare di finanziare associazioni che perseguono finalità di terrorismo ed eversione;

- 3) è vietata la promozione, costituzione, organizzazione ovvero la partecipazione ad associazioni che si propongano il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico o che tengano condotte direttamente o indirettamente vietate dalla legge;
- 4) è vietato instaurare rapporti con clienti che perseguono, direttamente o indirettamente finalità di terrorismo o eversione dell'ordine costituzionale;
- 5) ogni qualvolta la Società intenda intraprendere iniziative economiche / commerciali in determinate aree geografiche devono essere effettuate verifiche preventive volte a verificare che il Paese non sia tra quelli a rischio terrorismo;
- 6) i consulenti, partner e fornitori devono conoscere ed osservare i principi etici-comportamentali adottati dalla Società; devono, inoltre, essere selezionati in base a comprovati criteri di onorabilità;
- 7) è vietato riconoscere compensi in favore dei consulenti che non trovino giustificazione in relazione all'incarico conferito.



PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI

L'art. 25-quater 1 del D. lgs. 231/2001 rimanda all'art. 583 c.p. Tale norma punisce chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagioni una mutilazione degli organi genitali femminili. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Tale norma punisce inoltre chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provochi, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente.

La possibilità che le fattispecie cui rimanda il sopra citato **art. 25-quater 1** possano essere commesse da ASMECOMM è davvero remota.

In ogni caso, alla luce dell'attività svolta dalla Società è fatto divieto di:

- 1) attuare o partecipare alla realizzazione di condotte tali che possano integrare le fattispecie di reato di cui all'articolo 25-quater.1 del D. Lgs. 231/2001;

Pertanto, alla luce del Modello 231, i destinatari devono rispettare la vita, la dignità umana, l'integrità psico-fisica e sessuale degli esseri umani e tutti i diritti inviolabili della persona, riconosciuti e tutelati dalla Costituzione, dalla legge e dalle convenzioni internazionali.



REATI AMBIENTALI

Il decreto legislativo 7 luglio 2011 n. 121 ha determinato l'inserimento nel D.Lgs. n. 231/2001 **dell'art. 25-undecies-** Reati ambientali-, che introduce un nuovo catalogo di reati presupposto della responsabilità degli enti. Attraverso l'analisi dei processi della Società, si evince che sono esigue le attività sensibili, nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate da tale articolo, ossia:

- 1) attività di gestione dei rifiuti e sostanze tossiche inquinanti nell'ambito della sede ASMECOMM
- 2) attività di selezione e gestione dei fornitori di servizi di trasporto e smaltimento dei rifiuti;
- 3) gestione degli adempimenti e dichiarazioni obbligatorie per legge in materia ambientale.

E' fatto divieto ai destinatari del Modello di porre in essere o in qualsiasi modo contribuire alla realizzazione di comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato previste **all'art. 25-undecies** del Decreto.

In particolare tutti hanno l'obbligo di: operare nel rispetto delle leggi e delle normative nazionali ed internazionali vigenti in materia ambientale; osservare le regole della presente Parte Speciale e delle procedure aziendali in materia ambientale; redigere e custodire la documentazione relativa al rispetto delle prescrizioni in materia ambientale; segnalare immediatamente ogni situazione di pericolo percepita, sia potenziale che reale, in tema di tutela ambientale.

Con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti è previsto l'obbligo di:



- 1) attenersi alle disposizioni previste dalle leggi, dai regolamenti e dalle Autorizzazioni integrate ambientali per quanto attiene la classificazione e lo smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- 2) assicurarsi che nel caso di ricorso ad aziende esterne per lo smaltimento dei rifiuti le stesse dispongano delle autorizzazioni necessarie;

E' previsto il divieto a carico di tutti i soggetti che operano in nome e per conto di ASMECOMM (compresi consulenti esterni) di smaltire qualsiasi rifiuto prodotto nel corso dello svolgimento dell'attività aziendale diversamente da quanto previsto dalle norme di legge e operando, in tal modo, una violazione del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESE TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

La presente Sezione si riferisce al reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ed è richiamato dalla disposizione di cui all'art. **25-duodecies del D. Lgs. 231/2001**.

Alla luce di una attenta analisi, le aree ritenute più specificatamente a rischio risultano le seguenti:

- 1) assunzione del personale, con particolare riferimento ai cittadini extracomunitari;
- 2) comunicazione dell'assunzione di cittadini extracomunitari agli enti pubblici (Sportello Unico per l'immigrazione, Centro per l'impiego, ecc) in conformità con la normativa vigente;



- 3) eventuale monitoraggio delle scadenze dei permessi di soggiorno e gestione dei rinnovi;
- 4) richiesta di informazioni ai fornitori in merito ai lavoratori impiegati, compresa la possibilità di svolgere verifiche.

Le unità organizzative che intervengono nell'ambito delle aree di rischio sopra individuate devono operare nel rispetto dei seguenti principi:

- 1) impiegare soltanto lavoratori extracomunitari in possesso di valido permesso di soggiorno;
- 2) richiedere ai lavoratori extracomunitari di esibire il permesso di soggiorno all'atto dell'assunzione e a seguito del rinnovo dello stesso;
- 3) monitorare le scadenze dei permessi di soggiorno;
- 4) inviare comunicazioni ai dipendenti in prossimità della scadenza del permesso di soggiorno;
- 5) archiviare correttamente la documentazione relativa al permesso di soggiorno;
- 6) inviare le comunicazioni agli enti pubblici competenti, assicurando che le informazioni trasmesse siano veritiere, complete e basate su un'idonea documentazione;
- 7) comunicare all'OdV tramite la scheda dei flussi informativi l'assunzione di cittadini extracomunitari, in modo da poter svolgere ulteriori attività di controllo sulla correttezza dell'iter seguito.



RAZZISMO E XENOFOBIA

Si riporta, qui di seguito, una breve descrizione del reato richiamato dall'art. **25-terdecies** in tema di razzismo e xenofobia. L'art. 604-bis c.p. (Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa) prevede: *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito: a) chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; b) chi istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; c) è altresì punito chi partecipa a organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi...”*

La fattispecie in esame presente una davvero remota possibilità di verificarsi in concreto, considerata la realtà di ASMECOMM.

Pertanto, solo in via estremamente prudenziale si richiamano quali elementi di controllo i principi espressi dal Codice Etico adottato dalla Società.

FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI DI AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI

Si riporta, qui di seguito, una breve descrizione del reato richiamato dall'art. **25-quaterdecies** in tema di “ Frode in competizioni sportive, esercizio



abusivo di gioco o di scommesse e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati”.

I reati interessati dall'**art. 25-quaterdecies** sono portati dalla legge 401 del 1989 e sono i seguenti:

- **ART. 1 – Frode in competizioni sportive** 1. *Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa. 2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa. 3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.*
- **ART. 4 – Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa** 1. *Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi, comunque, organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle*



razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. 2. Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo da 'pubblicità' al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. 3. Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.

Considerato che presso ASMECOMM non si svolgono competizioni sportive né si allestiscono attività di scommesse o giochi d'azzardo, si ritiene che possa escludersi l'ipotesi per la Società di incorrere in tale fattispecie di reato.

DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

L'art. 25-septiedecies del D.Lgs.231/01 è stato introdotto dalla Legge n. 9 del 22/3/22.



Il catalogo dei reati presupposto viene ampliato con l'aggiunta dei seguenti reati, di cui al nuovo titolo VIII-bis del Codice Penale e precisamente:

- Furto di beni culturali (art. 518-bis p.), punito con sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote;
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter p.), punito con sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater p.), punito con sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote;
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies p.), punito con sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote;
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-noviesp.), punito con sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote;
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-deciesp.), punito con sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undeciesp.), punito con sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies p.), punito con sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote;
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies p.), punito con sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote. In caso di commissione dei suddetti delitti sono applicabili all'ente le sanzioni interdittive previste ex art. 9, co. 2, D. Lgs. n. 231/2001, per una durata non superiore a due anni.



Dall'analisi delle suddette novità legislative non sono state individuate aree di rischio per ASMECOMM.

RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

L'art. 25-duodevicies del D.Lgs.231/01 è stato introdotto dalla Legge n. 9 del 22/3/22. L'articolo amplia il catalogo dei reati presupposto con l'aggiunta delle ulteriori fattispecie di:

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexiesp.), punito con sanzione pecuniaria da 500 a 1000 quote;
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies p.), punito con sanzione pecuniaria da 500 a 1000 quote.

Nel caso delle sopraesposte fattispecie, qualora l'ente o una sua unità organizzativa venga stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la loro commissione, è prevista l'applicazione della sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, co. 3, D. Lgs. n. 231/2001. Infine, la norma in esame prevede l'estensione della confisca allargata anche per i reati di ricettazione di beni culturali, di impiego di beni culturali provenienti da delitto, di riciclaggio di beni culturali, di autoriciclaggio di beni culturali e di attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali.

Dall'analisi delle suddette novità legislative non sono state individuate aree di rischio per ASMECOMM.